



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 83

Cambiamento di gestione

Quando nella gestione delle imposte di consumo a canone fisso, il comune succede ad un appaltatore o viceversa, ovvero dalla gestione a canone fisso si passi a quella ad aggio o viceversa, l'amministrazione uscente deve soddisfare alla nuova l'imposta riscossa sui generi introdotti negli esercizi di vendita non abbonati, e rimasti invenduti al termine della gestione stessa. Per l'esazione di tali somme il comune od il nuovo appaltatore possono procedere con ingiunzione verso l'appaltatore uscente, e possono altresì procedere sulla cauzione da lui prestata con le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401. per la escussione degli esattori delle imposte dirette. Quando debitore delle rimanenze sia il comune, l'appaltatore ritiene l'ammontare del suo credito nei versamenti del canone di appalto.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-83-cambiamento-di-gestione/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it